



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

ATER della Provincia di Rieti

**CAPITOLATO DI POLIZZA
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
CIG 9782259F7C**

DAL PRESENTE CAPITOLATO È ESCLUSA LA GARANZIA TERREMOTO



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Tra: ATER della Provincia di Rieti
C.F. / Partita IVA 00040520579
Con sede in: Via Degli Olivi, 20 - 02100 Rieti (RI)

e la Spett. le Società Assicuratrici:

.....

SI STIPULA LA PRESENTE

POLIZZA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI N. _____

Contraente: ATER della Provincia di Rieti
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Degli Olivi, 20 - 02100 Rieti (RI)
C.F. / P.IVA: 00040520579
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: dalle ore 24:00 del 30/06/2023
Scadenza della copertura: alle ore 24:00 del 30/06/2026
Scadenze annuali: alle ore 24:00 dello 30/6
Frazionamento: Semestrale 30/06 e 31/12 di ciascun anno
Premio annuo lordo: € _____



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

INDICE

PREMESSA		
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI		
Art. 1.1 - Definizioni		Pag. 4
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		
ART. 2.1	PROVA DEL CONTRATTO	Pag. 8
ART. 2.2	DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RESCINDIBILITA' - PROROGA	Pag. 8
ART. 2.3	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEI PREMI	Pag. 8
ART. 2.4	ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO	Pag. 9
ART. 2.5	INCLUSIONE AUTOMATICA DI NUOVI INDEDIAMENTI - REGOLAZIONE DEL PREMIO	Pag. 9
ART. 2.6	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE	Pag. 10
ART. 2.7	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	Pag. 10
ART. 2.8	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	Pag. 11
ART. 2.9	CESSAZIONE DEL RISCHIO	Pag. 11
ART. 2.10	FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO	Pag. 11
ART. 2.11	CLAUSOLA BROKER	Pag. 11
ART. 2.12	ISPEZIONE DELLE COSE	Pag. 12
ART. 2.13	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	Pag. 12
ART. 2.14	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	Pag. 12
ART. 2.15	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI - ALTRE ASSICURAZIONI	Pag. 13
ART. 2.16	ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	Pag. 13
ART. 2.17	ONERI FISCALI	Pag. 14
ART. 2.18	FORMA DELLE COMUNICAZIONI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	Pag. 14
ART. 2.19	FORO COMPETENTE	Pag. 14
ART. 2.20	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	Pag. 14
ART. 2.21	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 14
ART. 2.22	TRATTAMENTO DEI DATI	Pag. 14
ART. 2.23	PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O COASSICURAZIONE	Pag. 14
ART. 2.24	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 16
ART. 2.25	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	Pag. 16
ART. 2.26	MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)	Pag. 16
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
ART. 3.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag. 17
ART. 3.2	ESCLUSIONI	Pag. 18
ART. 3.3	DELIMITAZIONI DI GARANZIA	Pag. 21
ART. 3.4	CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag. 23
ART. 3.5	FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO	Pag. 26
ART. 3.6	ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE	Pag. 26
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		
ART. 4.1	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	Pag. 27
ART. 4.2	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 27
ART. 4.3	PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 27
ART. 4.4	MANDATO DEI PERITI	Pag. 28
ART. 4.5	DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO	Pag. 29
ART. 4.6	ASSICURAZIONE PARZIALE - TOLLERANZA MASSIMA	Pag. 30
ART. 4.7	INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Pag. 30
ART. 4.8	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	Pag. 30
ART. 4.9	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	Pag. 31
ART. 4.10	ONORARI PERITI E/O SOCIETÀ DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI	Pag. 31
SEZIONE 5 - SCOPERTI - FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO		
SEZIONE 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA - ELENCO DELLE UBICAZIONI (ALLEGATO A)		



SEZIONE 1- DEFINIZIONI

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

ART. 1.1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

DEFINIZIONI GENERALI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta in qualità di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.t.e.r.) per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente reperite. Sono comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Beni:	I Beni descritti nella Sezione 6 – Determinazione del premio totale di polizza – Elenco delle ubicazioni (allegato A) ai sensi della presente Polizza.
Broker:	Willis Italia S.p.A. con sede legale in Via Pola, 9 – 20124 Milano e sede operativa in Via Leonida Bissolati 20 - 00187 Roma - indirizzo PEC: willisitaly@willis.mailcert.it.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Franchigia:	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra fissa, che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



Polizza/Capitolato/Contratto:	Il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
Primo Rischio Assoluto (P.R.A.):	L'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'articolo 1907 del c.c. (assicurazione parziale).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Scoperto:	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
Società:	L'impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione).

DEFINIZIONI DI SETTORE

Esplosivi:	Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione:	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi Atmosferici:	Vento, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, ghiaccio, gelo, e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.
Fabbricati:	<p>Tutte le costruzioni di proprietà, condotte in locazione o comunque in uso a qualsiasi titolo dal Contraente, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato.</p> <p>Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, nonché tutti gli impianti fissi per destinazione (a titolo esemplificativo ma non limitativo: idrici, vasche, igienici, sanitari, elettrici ed illuminazione, carri ponte, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, impianti di generazione calore e/o energia esclusi quelli assicurati da diversa polizza) asserviti al fabbricato alla condizione che proprietà del fabbricato e di detti impianti coincida, escluso soltanto quanto riportato nella definizione di Macchinari.</p> <p>Per valore effettivo dei fabbricati si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti il fabbricato assicurato secondo le normative relative alla ricostruzione degli immobili al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione,</p>



	<p>all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>
Incendio:	<p>La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Incombustibilità:	<p>Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>
Inondazioni e alluvione:	<p>La fuoriuscita di acqua, e quanto da questa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.</p>
Macchinari:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. E comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio.</p> <p>Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente e a condizione che si trovi nei locali di svolgimento di detta attività.</p> <p>Tutto quanto sopra salvo quanto già assicurato alla partita fabbricato.</p> <p>Per valore effettivo dei macchinari si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove identiche o altre nuove equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p>
Merci:	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.</p>
Preziosi:	<p>Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) per uso domestico.</p>
Scoppio:	<p>Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Terremoto:	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.
Terrorismo, sabotaggio:	Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa. Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Valori:	Monete, biglietti di banca, titoli di credito.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede e/o disciplina la copertura assicurativa, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 2.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RESCINDIBILITA' – PROROGA

Il Contratto di assicurazione avrà la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24 del 30/06/2023 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2026, senza tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva la facoltà, e la Società è tenuta a concedere, di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 12 mesi (mesi). Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi al fine di consentire l'individuazione della nuova Società Assicuratrice ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quello oggetto di rinnovo.

Per il rinnovo e/o la proroga di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

ART. 2.3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del periodo assicurativo, sempreché siano stati emessi i documenti altrimenti entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto. Se il Contraente non paga il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla predetta scadenza (dall'inizio del periodo assicurativo) e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla rata alla firma, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di richiedere il rinnovo e/o la proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

ART. 2.4 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi offerti, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto da applicarsi sui parametri riportati alla Sezione 6 – Determinazione del premio di polizza – Elenco delle ubicazioni (allegato A).

ART. 2.5 – INCLUSIONE AUTOMATICA DI NUOVI INSEDIAMENTI – REGOLAZIONE DEL PREMIO

La Società si impegna a ritenere assicurati i nuovi insediamenti dell'Assicurato che entreranno a far parte del patrimonio del Gruppo mediante nuove acquisizioni, mediante la costituzione di nuove società o incremento di somma in ubicazioni già assicurate nel corso del periodo di validità ed alle condizioni tutte del presente Capitolato a patto che:

- 1) l'attività svolta nei nuovi insediamenti rientri nell'ambito dell'attività svolta dall'Assicurato;
- 2) l'Assicurato provveda alla comunicazione mediante posta elettronica e/o PEC alla Società di tali nuovi insediamenti entro 90 giorni dalla data di acquisizione e/o apertura.

La copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui i locali vengono consegnati all'Assicurato purché il totale delle somme assicurate, nuove od in aumento non superi € 5.000.000,00.

Nel caso in cui la Somma Assicurata per ciascun insediamento ecceda il suindicato valore, l'inclusione di nuove ubicazioni sarà oggetto di specifica pattuizione tra le Parti.

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località, sempreché non sussista più alcun interesse dell'Assicurato presso quella originaria, fino ad un massimo di 3 traslochi durante l'annualità assicurativa.

Dopo 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del broker), che provvederà ad emettere:

- Atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi offerti, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di inclusione/esclusione ed il termine dell'annualità assicurativa (1/365);
- Atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze attive o passive, risultati dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto formalmente corretto.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

ART. 2.6 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente o l'Assicurato abbia agito in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo comprovato dalla Società.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 2.10 – Facoltà di recesso dal contratto.

ART. 2.7 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato non siano frutto di dolo comprovato dalla Società.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 2.10 – Facoltà di recesso dal contratto.

ART. 2.8 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

ART. 2.9 – CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

ART. 2.10 – FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti all'art. 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede, ultimo capoverso ed all'art. 2.7 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 2.3 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento dei premi) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a $1/365$ del premio annuale per ogni giorno di copertura.

ART. 2.11 – CLAUSOLA BROKER

Per la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del Contratto il Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta dalla Società al Contraente/all'Assicurato.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

La Società dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.

La remunerazione del Broker è posta per intero a carico della Società, nella misura del 10,00% sul premio imponibile

ART. 2.12 - ISPEZIONE DELLE COSE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.13 –RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro con relativa motivazione in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

ART. 2.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, al Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, digitale editabile (Excel® o equipollente), dei sinistri denunciati dall'inizio del Contratto di assicurazione, riportante:

- n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- data di accadimento;
- natura dell'evento;
- indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- importo stimato per la sua definizione, o
- importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Rimane fermo l'obbligo della Società di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.

ART. 2.15 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

In presenza di eventuale polizza "Incendio – Globale Fabbricati" stipulata dal Condominio, si conviene tra le Parti che le garanzie della presente polizza si intenderanno operanti a secondo rischio, in differenza di condizioni e/o di limiti, rispetto alla sopra citata polizza condominiale.

Qualora invece la polizza "condominiale" risultasse inoperante per mancato pagamento del premio di rinnovo o mancata stipulazione del contratto, la presente polizza opererà a primo rischio, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.

ART. 2.16 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Qualora in caso di sinistro venissero coinvolti beni di proprietà di più soggetti è data facoltà alla Società di procedere con l'accertamento e la liquidazione del sinistro, separatamente per ciascuno dei soggetti coinvolti.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

ART. 2.17 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.18 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuate direttamente tra le Parti a mezzo PEC.

ART. 2.19 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 2.20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.21 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 2.22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 2.23 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O COASSICURAZIONE

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria ____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante ____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante ____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

⇒ Società: Quota xx%

⇒ Società: Quota xx%

⇒ Società: Quota xx%

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Delegataria

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

In caso di sinistro la Società Delegataria (in seguito denominata Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della copertura assicurativa le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto, la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

ART. 2.24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

ART. 2.25 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- i clienti con cui l'Assicurato in data precedente al sinistro ha contrattualizzato una rinuncia al diritto di surroga;
- le consociate, le controllate, le collegate, le partecipate (direttamente e/o indirettamente tramite familiari od affini o società dagli stessi partecipate);
- gli enti fiere con cui l'Assicurato in data precedente al sinistro ha contrattualizzato una rinuncia al diritto di surroga;
- i locatari e/o conduttori con cui l'Assicurato in data precedente al sinistro ha contrattualizzato una rinuncia al diritto di surroga;
- le ditte che hanno in deposito e/o in lavorazione la merce dell'assicurato con cui l'Assicurato in data precedente al sinistro ha contrattualizzato una rinuncia al diritto di surroga;
- i dipendenti e/o persone che prestano attività per l'Assicurato i propri consulenti;
- i propri familiari od affini;

purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

ART. 2.26 - MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)

*Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente
Contratto*



SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte del presente contratto e nei limiti ivi stabiliti, si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nell'elenco delle ubicazioni (Allegato A), anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto espressamente escluso.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad uno dei Beni indicati nella Sezione 6 – Determinazione del premio totale di polizza – Elenco delle Ubicazioni (Allegato A) o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come “Macchinario.

La Società si obbliga a risarcire altresì:

- i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza di quanto indicato alla Sezione 5 – Scoperti - Franchigie e/o Limiti di indennizzo alla partita "Demolizione, Sgombero e Ricollocazione"; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile compresi, a seguito di sinistro, i costi sostenuti per interventi a seguito di disposizioni di legge o di ogni altra autorità avente come scopo la messa in sicurezza dei beni colpiti da sinistro e/o una potenziale riduzione del rischio assicurato con la presente polizza;
- i maggiori costi (compresi gli oneri di urbanizzazione e ogni altro onere da pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati in essere al momento dell'effettiva ricostruzione o riparazione (o loro strutture) o di Macchinari, nonché in materia di uso del suolo. A titolo esemplificativo ma non limitativo la Società indennizzerà l'Assicurato dei costi sostenuti per ripristinare i beni colpiti da sinistro sulla base delle norme in vigore al momento dell'effettiva ricostruzione e/o riparazione.
- i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare, decontaminare, pulire e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5 – Scoperti - Franchigie e/o Limiti di indennizzo alla partita “Demolizione, Sgombero e Ricollocazione.



ART. 3.2 – ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli del presente contratto, sono esclusi:

A. i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse popolari, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 6 trasporto e/o trasferimento dei beni al di fuori del perimetro aziendale. S'intendono tuttavia compresi i danni ai beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno del perimetro aziendale;

B. i danni causati da o conseguenti a:

- 1 furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
- 2 crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
- 3 reazioni termiche;
- 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizione di fabbricati;
- 5 deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione. In caso in cui la Società per negare l'indennizzo volesse rifarsi alla mancata manutenzione, la stessa (Società) dovrà provare che la mancata manutenzione è stata determinata dall'Assicurato o soggetto a cui lo stesso ha affidato la manutenzione con dolo comprovato dalla ditta stessa;
- 6 guasti e/o rotture meccanici ed elettrici in genere accidentali e/o di funzionamento; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi;
- 7 guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
- 8 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
- 9 dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- 10 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore dei beni in produzione o lavorazione; vizi di prodotto;
- 11 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione salvo che non siano conseguenza di eventi garantiti che abbiamo colpito altri beni assicurati;
- 12 perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

- 13 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione delle merci;
- 14 difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza;
- 15 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni;
- 16 perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere, a meno che provocati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, alluvioni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali;
- 17 derivanti da interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore; nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- 18 terrorismo e sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica;
- 19 terremoto salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Nel caso che in conseguenza degli eventi di cui al comma B. ne derivi altro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli del presente contratto, sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- elaboratori elettronici qualora assicurati e coperti da altra polizza;
- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 20.000,00;
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. assicurabili unicamente all'interno del perimetro aziendale con apposita partita di polizza a primo rischio assoluto;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro aziendale;

Sono altresì esclusi i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni tranne quelli strettamente necessari al ripristino dei beni danneggiati.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Cyber exclusion

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- computer hacking;
- computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo che non derivi un danno da incendio esplosione e scoppio.

Malattie trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

ART. 3.3 –DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. RICOSTRUZIONI ARCHIVI

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato al costo effettivamente sostenuti entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dal sinistro e fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita fabbricati.

2. BOMBE D'ACQUA, NUBIFRAGI, DANNI DA INFILTRAZIONE

La presente copertura, con i limiti che seguono, è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati da bagnamento a seguito di pioggia, grandine, neve ai beni posti sotto il tetto dei fabbricati oggetto della copertura di cui alla presente polizza, anche se pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di € 30.000,00 (tale somma può essere elevata tramite apposita partita di polizza) alla condizione essenziale che i pluviali e/o altri sistemi di scolo delle acque dal tetto siano stati sottoposti a manutenzione almeno nei 12 mesi precedenti al verificarsi del sinistro.

La manutenzione, in caso di sinistro, deve essere comprovata dalla documentazione di seguito descritta:

- a) se effettuata da terzi, tramite presentazione di regolare fattura emessa dall'azienda che ha effettuato l'intervento di manutenzione con l'indicazione delle operazioni effettuate
- b) se effettuata in economia da personale interno, l'azienda al momento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, dovrà redigere apposito documento riportante: data di esecuzione, nome delle persone che hanno effettuato l'intervento, supporto fotografico. il documento dovrà essere firmato dall'azienda e dalle persone che hanno eseguito l'intervento medesimo.

In caso di evento atmosferico sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei;
- salvo specifica partita di polizza o specifica pattuizione, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Si conferma la copertura assicurativa di beni posti all'aperto con esclusione di quelli non oggetto di adeguata protezione secondo le tecniche o modalità proprie della natura dei beni e della loro localizzazione geografica.

3. PIOGGIA, GRANDINE E NEVE

I danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve ai beni posti sotto il tetto dei fabbricati oggetto della copertura di cui alla presente polizza, si intendono compresi in garanzia, entro i limiti indicati alla Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo, anche se pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

Si conferma la copertura assicurativa di beni posti all'aperto con esclusione di quelli non oggetto di adeguata protezione secondo le tecniche o modalità proprie della natura dei beni e della loro localizzazione geografica.

4. OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni saranno risarcibili dalla Società a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Società non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.

5. TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI SOMMOSSE

In relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, la Società non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

6. SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) e successive modificazioni o disposizioni di legge e regolamento locali.

7. VALORI

La garanzia assicurativa, relativamente ai valori, è prestata senza applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c., fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.



8. EVENTI ATMOSFERICI

Si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici.

Si precisa, inoltre, che la copertura assicurativa si intende estesa anche ai veicoli di proprietà di terzi depositati e/o parcheggiati, per quanto debba rispondere l'Assicurato relativamente ai danni materiali diretti, con esclusione dei danni da urto e tamponamenti.

9. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti, si intendono esclusi:

- i beni mobili all'aperto;
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Si precisa inoltre che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione. Il ripetersi di eventi oltre le 168 ore, saranno considerati nuovo sinistro.

10. GELO

Relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla polizza si intende operante unicamente per:

- danni materiali e diretti a macchinari e/o impianti al servizio del fabbricato;
- danni materiali e diretti ai beni a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio di macchinari e/o impianti al servizio del fabbricato;

a condizione che i luoghi in cui si trovano i beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

ART. 3.4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

1. TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 3.2 – Esclusioni, paragrafo 18, la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati alla Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso pari al 5%, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

2. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti elettrici compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione, fulmine e scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- non connessi a lavori di manutenzione;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche eventualmente assicurate con apposita polizza elettronica;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge il Costruttore o il Fornitore.

Se risulta assicurata una specifica partita, tale capitale sarà considerato in eccesso a quanto indicato nella Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo.

3. DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE VICINANZE PERICOLOSE

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare, e/o successivamente alla stipula del contratto comunicare, se in contiguità od a distanza minore di mt. 30 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Il Contraente/Assicurato è altresì comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatto altrui o al di fuori dei fabbricati assicurati.

4. PERDITA PIGIONI

Se il fabbricato o i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò fino ad avvenuto loro ripristino entro, comunque, il tempo massimo di due anni.

La presente garanzia assicurativa è prestata nel limite massimo indicato alla relativa partita inserita nella Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c.

5. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti, cagionati a terzi da evento non escluso dalla presente assicurazione.

L'Assicurazione è operante altresì per i danni arrecati a terzi per interruzioni o sospensioni - totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed ogni altra attività in genere con il limite del 10% della somma assicurata prevista per la garanzia Ricorso Terzi



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata;
- le società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della legge 7/6/1974 n. 216.

L'Assicurato deve immediatamente, informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso scritto della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

6. RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento posti a servizio del fabbricato si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

Quanto sopra fino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo.

7. CROLLO

Qualora il fabbricato risultasse vincolato ad una società terza, la Società risponderà dei danni derivanti da crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, nel limite di € 100.000,00.

8. DIFFERENZIALE STORICO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto di assicurazione.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto alla Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

9. VEICOLI IN DEPOSITO / PARCHEGGIO

Si precisa che la copertura assicurativa si intende estesa ai veicoli di proprietà di terzi depositati e/o parcheggiati, per quanto debba rispondere l'Assicurato relativamente ai danni materiali diretti, con esclusione dei danni da urto e tamponamenti.

10. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E FURTO FISSI ED INFISSI

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per rimediare ai guasti e ai danni procurati alle cose assicurate dagli autori dei reati assicurati con la presente Sezione o nel tentativo di commetterli, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli ai mezzi di chiusura dei locali, ai citofoni/videocitofoni, ai locali stessi, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), recinzioni, cancellate e quant'altro a protezione dei beni immobili.

La garanzia è, altresì, estesa al furto di fissi ed infissi stabilmente installati nel fabbricato assicurato.

ART. 3.5 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Qualora il fabbricato assicurato costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di costituenti proprietà comune.

ART. 3.6 - ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE

La garanzia copre i danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale delle lastre in genere pertinenti agli enti assicurati entro i limiti indicati alla Sezione 5 – Scoperti – Franchigie e/o Limiti di indennizzo.



SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 4.1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni, da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

ART. 4.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno; dichiari distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro; occulti, sottragga o manometta beni salvati; utilizzi mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; alteri dolosamente le tracce del sinistro o contribuisca alla sua verifica, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4.3 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno risarcibili del presente contratto sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo fra i primi due e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'articolo 4.10 – Onorari periti e/o società di revisione, ingegneri, architetti e consulenti, le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 4.4 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Articolo 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Buona Fede, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 4.1 - Obblighi del Contraente/dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati secondo i criteri previsti dalla presente assicurazione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le eventuali spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate dei danni) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c), d) che precedono sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente Assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Le operazioni peritali verranno condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell'attività del Contraente/Assicurato.

Si conviene inoltre che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 4.5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO

A. La determinazione del valore dei beni al momento del sinistro ai sensi della Sezione 3 – Incendio e altri danni ai Beni ("valore a nuovo") sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1) FABBRICATI - si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato secondo le normative vigenti al momento della valutazione del danno, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
- 2) MACCHINARI - si stima il costo di sostituzione dei macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
- 3) MERCI E ALTRI BENI - si stima il costo di sostituzione di detti beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora, a seguito di un sinistro risultino danneggiati beni venduti in attesa di consegna purché non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto. l'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

B. La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società ai sensi della Sezione 3 – Incendio e altri danni al Patrimonio sarà effettuata come segue:

- se il valore assicurato è superiore od eguale al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo";
- se il valore assicurato è inferiore al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui si trovano al momento del sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui alla lettera A. che precede)



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

saranno rimborsati dalla Società entro 30 giorni dalla data, rispettivamente per il caso di Fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione e per il caso dei Macchinari ed altri Beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvo i casi di forza maggiore – non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno di perizia.

ART. 4.6 – ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA MASSIMA

Limitatamente alle partite indicate alla Sezione 3 – Incendio e altri danni al Patrimonio, l'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate, ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate. Le somme in eccedenze vengono assegnate per intero nel caso di partite insufficienti che paghino un tasso uguale o inferiore, in proporzione minore nel caso in cui le partite, insufficienti, paghino un tasso superiore.

La compensazione partite non opera per le partite a primo rischio assoluto.

Premesso quanto sopra e fermo restando quanto previsto all'art. 4.8 – Limite massimo d'indennizzo, se dalle stime effettuate sulla base di quanto disposto dall'art. 4.5 – Determinazione del valore dei beni al momento del sinistro e dell'indennizzo, risulta che il valore dei beni, singolarmente considerati, maggiorato del 20%, eccedeva, al momento del sinistro, il valore assicurato ai sensi della polizza, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 4.7 – INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'art. 4.6 - Assicurazione parziale- Tolleranza massima secondo comma, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'art. 4.5 - Determinazione del valore dei beni al momento del sinistro, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore ad € 50.000,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'art. 4.6 - Assicurazione parziale -tolleranza ammessa secondo comma.

Qualora dalle stime effettuate secondo l'art. 4.5 - Determinazione del valore dei beni al momento del sinistro risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente (salvo quanto previsto all'art. 4.6 - Assicurazione parziale – tolleranza massima primo comma , eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la liquidazione a primo rischio assoluto avrà luogo solo dopo l'avvenuto adeguamento delle somme assicurate ai nuovi valori stimati con relativo pagamento della differenza di premio dalla data di effetto della presente polizza.

In caso di mancato adeguamento delle somme assicurate e/o pagamento del rispettivo premio la presente clausola non troverà applicazione.

ART. 4.8 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

ART. 4.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essa).

In caso di tardivo pagamento dell'indennizzo da parte della Società, spettano all'Assicurato, in eccedenza al danno concordato, gli interessi calcolati sulla base del tasso euribor (1 mese) maggiorato di due punti (in essere alla data dell'atto di definizione del danno).

Qualora, in relazione al sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'Assicurato potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo - salvo che il sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Società una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'indennizzo pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il sinistro non è coperto dall'Assicurazione.

Trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, l'Assicurato ha diritto di richiedere un anticipo indennizzo pari al 60% dell'importo liquidabile in base alle risultanze acquisite dal perito della Società, per un massimo di € 20.000.000,00.

In caso di contestazioni da parte dell'Assicurato sull'importo liquidabile a titolo di anticipo indennizzo, la Società può richiedere garanzia fideiussoria a prima richiesta, prestata da primario istituto bancario.

La Società deve chiedere l'attivazione della fidejussione motivandone le ragioni a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro 45 giorni dalle contestazioni ricevute dall'Assicurato, a pena di rinuncia alla attivazione della fidejussione.

La Società è tenuta al pagamento dell'anticipo, trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento del danno o dalla data di prestazione della fidejussione. l'anticipo indennizzo non potrà comunque essere superiore al 30% delle somme complessivamente assicurate.

Le spese di professionisti non autorizzati e/o nominati dalla Società sono sostenute esclusivamente dall'Assicurato.

ART. 4.10 - ONORARI PERITI E/O SOCIETÀ DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dall'art. 4.4 – Mandato dei Periti della presente Sezione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o l'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

Resta convenuto che l'ammontare degli Oneri rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali qualora applicabili.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

SEZIONE 5 – SCOPERTI – FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO

STOP LOSS – LIMITE DI INDENNIZZO FISSO SU TUTTA LA POLIZZA

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per sinistro e per annualità assicurativa, anche qualora venissero coinvolte più ubicazioni di rischio, un importo superiore ad € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

FRANCHIGIA FRONTALE - VALIDA PER TUTTE LE SEZIONE

€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00)

Tale somma rappresenta la franchigia minima in ogni caso a carico dell'Assicurato. In caso di evento per cui nella SCHEDA SCOPERTI – FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO sia prevista una franchigia o scoperto maggiore verrà applicato quest'ultimo.

Si precisa, inoltre, che la franchigia frontale è applicata anche a tutte le garanzie elencate nella tabella che segue per le quali non è valorizzata alcuna franchigia e/o scoperto.

SCOPERTI – FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO

INCENDIO E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO

Garanzia/Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia per sinistro	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo di		
Veicoli in deposito / parcheggio				€ 30.000,00 per veicolo con il limite di € 200.000,00 per annualità assicurativa
Ricostruzione archivi				costi effettivamente sostenuti entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dal sinistro e fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita fabbricati.
Onorari architetti, ingegneri e consulenti				€ 25.000,00 per sinistro con limite di € 200.000,00 per annualità assicurativa
Onorari periti				€ 30.000,00 per sinistro con limite di € 200.000,00 per annualità assicurativa
Differenziale storico				€ 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Gelo				€ 200.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Ricerca e riparazione del guasto				€ 25.000,00 per sinistro con limite di € 50.000,00 per annualità assicurativa
Rottura lastre				Max € 10.000,00 per fabbricato e per anno assicurativo con il massimo di € 1.000,00 per singola lastra.



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

				Limite risarcimento annuo effettivo € 30.000,00
Perdita pigioni				€ 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Atti di terrorismo e sabotaggio	10%	€ 10.000,00		80% delle somme assicurate con il limite massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Eventi sociopolitici e atti vandalici	10%	€ 10.000,00		70% delle somme assicurate
Eventi atmosferici	10%	€ 10.000,00		100% delle somme assicurate
Acqua condotta				€ 200.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Bombe d'acqua, nubifragi, danni da infiltrazione				limite massimo di € 30.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Pioggia, grandine, neve				€ 150.000,00 per sinistro con limite di € 3.000.000,00 per annualità assicurativa
Inondazione, alluvione e allagamenti	2% del valore del singolo immobile	€ 10.000,00		€ 500.000,00 per annualità assicurativa
Rigurgiti e traboccamenti di fogna				€ 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Fenomeno elettrico				€ 75.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Grandine su fragili				€ 200.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Sovraccarico neve	10%	€ 10.000,00		70% delle somme assicurate con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Demolizione, sgombero e ricollocazione				10% del sinistro con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Ricorso terzi				€ 5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Ricorso terzi (Danni arrecati a terzi per interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed ogni altra attività in genere)				10% della somma assicurata prevista per la garanzia Ricorso Terzi
Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi				€ 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

SEZIONE 6 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA - ELENCO DELLE UBICAZIONI (ALLEGATO 2/A)

SCHEMA CONTEGGIO DEL PREMIO

VALORE DEI FABBRICATI (*)	Tasso ANNUO imponibile ‰	Premio ANNUO imponibile	Imposte	Premio ANNUO lordo
199.959.977,26 €	_____ ‰	_____ €	_____ €	_____ €

(*) Il Contraente si riserva di comunicare eventuali variazioni prima della decorrenza della polizza

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Il capitale globale dichiarato è stato determinato in base al totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) moltiplicato per il valore medio per metro quadro; quest'ultimo è dato dal costo medio per mq per la ricostruzione a nuovo dei beni immobili.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ove ne ricorra la casistica di applicabilità, si fa riferimento all'art. 106 comma 1 lett. a).



Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti

Allegato 2

ELENCO FABBRICATI

**(VEDASI L'ELENCO RIPORTATO NEL FILE
"ALLEGATO 2/A - ELENCO FABBRICATI PER LA POLIZZA INCENDIO")**

(Il Contraente si riserva di comunicare eventuali variazioni prima della decorrenza della polizza)